



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32108**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 66572 reso dall'agente contabile Franchini Daria, quale agente contabile della riscossione interna del Comune di S. Anna D'Alfaedo (VR) per il periodo 1.01.2018- 18/04/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito all'udienza pubblica del 30 ottobre 2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Sutto;

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 323/2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 66572, reso dall'agente contabile Franchini Daria per la riscossione dei diritti di segreteria-anagrafe riferito al

	periodo di gestione 01/01 – 18/04/2018, trattandosi di conto relativo all’ultima	
	gestione dell’agente contabile (art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c..) e avendo rilevato	
	che:	
	il conto, riporta la sottoscrizione e il visto di regolarità/parificazione in	
	capo al medesimo soggetto (in qualità sia di agente contabile sia di	
	Responsabile del Servizio Amministrativo), in violazione del principio di	
	“alterità” tra soggetto controllore e soggetto controllato;	
	non sono stati depositati, unitamente al conto, la relazione dell’organo	
	di controllo interno né il provvedimento di legittimazione del contabile alla	
	gestione (le funzioni di agente contabile sono state svolte “ <i>di fatto</i> ”)	
	rispettivamente ai sensi dell’art. 139, c. 2, c.g.c. e dell’art. 233, c. 2, lett. a) del	
	TUEL;	
	nel periodo in esame, essendo avvenuto un passaggio di gestione tra il	
	contabile che ha il reso il conto e il contabile del periodo gestionale	
	successivo, non è stato prodotto idoneo verbale;	
	sotto il profilo <i>sostanziale</i>, la gestione si appalesa non regolare in	
	quanto alla data del 18/04/2018 vi è una giacenza in cassa relativa ai diritti dei	
	servizi demografici riscossi nel periodo 01/03-18/04/2018 pari ad € 22,88	
	versata dall’agente contabile subentrante anziché dall’agente uscente (cfr.	
	nota del 26/02/2024 prot. n. 1484/2024 a firma del Sindaco e del Responsabile	
	dell’Area Contabile del Comune di S. Anna D’Alfaedo (VR), prospetto	
	riepilogativo per agenti contabili e quietanze n. 748 del 03/05/2018 e n. 848	
	del 18/05/2018).	
	In data 8 ottobre 2024, l’Amministrazione comunale depositava deduzioni	
	difensive ed ulteriore documentazione.	
	2	

	All’udienza pubblica del 30 ottobre 2024, tenutasi con l’assistenza della d.ssa	
	Alessandra Zotti, non comparso l’agente contabile, il Sostituto Procuratore	
	Generale Massimiliano Sutto ha concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il conto indicato in epigrafe è irregolare.	
	Come evidenziato in atti dal magistrato istruttore è stata rilevata una giacenza	
	di cassa, relativa ai diritti riscossi nel periodo 01/01-18/04/2018 pari ad €	
	22,88 che, per “mera dimenticanza”, non è stata versata dall’agente contabile	
	uscente, ma dall’agente contabile subentrante (cfr. nota del 26/02/2024 prot.	
	n. 1484/2024 a firma del Sindaco e del Responsabile dell’Area Contabile del	
	Comune di S. Anna D’Alfaedo (VR), prospetto riepilogativo per agenti	
	contabili e quietanze n. 748 del 03/05/2018 e n. 848 del 18/05/2018). Tale	
	circostanza, in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne tra	
	agente cessante e subentrante, non risulta evincibile dal conto, ma emerge	
	soltanto all’esito di un riscontro sulla gestione dell’agente contabile	
	subentrante che ha provveduto all’integrale versamento della giacenza.	
	Di qui l’esigenza di una puntuale documentazione, non soltanto relativa alla	
	movimentazione delle operazioni contabili, ma anche alla consistenza iniziale	
	e finale, ai fini dell’accertamento dell’effettivo carico della gestione, al fine di	
	evitare, come avvenuto nel caso di specie, una “confusione” nella gestione.	
	Va sottolineato, infatti, che laddove sussista un debito dell’agente contabile	
	cessante, della gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili che si	
	sono avvicendati/sovrapposti nella gestione (cfr. tra le altre, Sez. Veneto, sent.	
	206/2015); il conto e il passaggio di consegne costituiscono, quindi, la prova	
	3	

	(salva contraria dimostrazione) della giacenza iniziale al momento	
	dell'affidamento delle funzioni gestorie e della consistenza finale al subentro	
	del nuovo contabile.	
	Nel caso di specie, il mancato versamento in tesoreria da parte dell'agente	
	contabile cessante della giacenza di cassa e il tardivo reintegro della somma	
	da parte del subentrante (che ha estinto il debito di entrambi gli agenti	
	contabili) avrebbe dovuto formare oggetto di approfondimento da parte	
	dell'organo di controllo a cui, ai sensi dell'art. 139 c.g.c., è affidato, come	
	evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il <i>“dare conto dell'attività</i>	
	<i>di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;</i>	
	<i>la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture</i>	
	<i>contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle</i>	
	<i>entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che</i>	
	<i>possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione”</i> (cfr. Sez. giur. Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).	
	Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui al	
	conto giudiziale n. 66572 reso dall'agente contabile della riscossione	
	Franchini Daria del Comune di Sant'Anna D'Alfaedo, demandando agli	
	Organi responsabili dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di	
	legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che consenta loro di conformare	
	l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel	
	cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	4	

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32108 del registro di
Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n.
66572.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Innocenza Zaffina

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 07/11/2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo